



## COMUNE DI FORLÌ

### **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI** *(testo in vigore dal 1/1/2016, modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 01.03.2016)*

#### **INDICE**

##### Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

##### Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

Articolo 9 - Attività di controllo

Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 11 - Rapporti con il contribuente

Articolo 12 - Diritto di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 13 - Avviso di accertamento e di liquidazione

Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Contenzioso

Articolo 16 - L'autotutela

Articolo 17 - Accertamento con adesione

##### Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

Articolo 18 - Riscossione

Articolo 19 - Sospensione e dilazione dei termini

Articolo 20 - Rimborsi

Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 21-bis - Interessi applicabili ad accertamenti e rimborsi

##### Titolo IV - SANZIONI

Articolo 22 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 23 - Cause di non punibilità

##### Titolo V - NORME FINALI

Articolo 24 - Norme finali

#### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria,

- compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
  - c) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
  - d) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
  - e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
  - f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
  - g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 3 - Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **Articolo 4 - Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà.
3. abrogato dall' 01.01.2012
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune,

tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

#### **Articolo 5 - Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

### **Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 6 - Forma di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del Settore finanziario, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### **Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina funzionario responsabile il Dirigente del Servizio tributi, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del

tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario in merito all'applicazione dei tributi mentre, conformemente a quanto disposto dal capitolato d'oneri, per quanto riguarda i versamenti e gli aspetti contabili provvede il Servizio Bilancio tramite il Responsabile delle entrate;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

## **Capo II - DENUNCE E CONTROLLI**

### **Articolo 8 - Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

### **Articolo 9 - Attività di controllo**

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 446/1997, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune nonché per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto al Servizio tributi, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

#### **Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Segretario generale, la Conferenza dei Dirigenti che adotta i necessari provvedimenti.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

#### **Articolo 11 - Rapporti con il contribuente**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

#### **Articolo 12 - Diritto di interpello**

*Il presente articolo è automaticamente sostituito dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156 – Titolo I “Revisione della disciplina degli interpelli”, in quanto compatibili.*

### **Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 13 - Avviso di accertamento e liquidazione**

1. Mediante motivato avviso d'accertamento e liquidazione, il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso d'accertamento e liquidazione dev'essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo se la legge non dispone termini più ampi.

3. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

#### **Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da

parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

## **Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 15 – Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta alla Giunta comunale deliberare la costituzione in giudizio dando incarico al Sindaco o a un suo delegato di predisporre le memorie difensive e quant'altro necessiti; e di compiere anche gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio di cui al comma 2, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

### **Articolo 16 - L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Per quanto riguarda l'Iciap, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco o suo delegato per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **Articolo 17 - Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 75/20283 del 27 aprile 1998 il regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

### **Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI**

#### **Articolo 18 – Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 (gg-quater) e seguenti del DL 70/2011, con lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, o con altra modalità di gestione, qualora prevista dalla normativa.

4. La firma dell'ingiunzione e dei provvedimenti connessi è apposta dal Funzionario Responsabile del Tributo o dal Dirigente del Servizio competente alla gestione dell'entrata, in caso di gestione diretta, o dal soggetto titolare della gestione di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), in caso di titolarità della gestione affidata all'esterno.

5. Il soggetto di cui al comma 4 appone la firma o il visto anche sulle liste di riscossione coattiva o sui ruoli e ne cura la trasmissione al soggetto cui sia stata affidata la cura delle attività relative alla riscossione coattiva.

6. Al fine di perseguire finalità di deterrenza e contrasto all'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione nei termini agli adempimenti di versamento, secondo obiettivi di equità fiscale, gli oneri di riscossione coattiva delle entrate, in tutte le loro componenti, sono posti totalmente a carico del debitore.

7.(abrogato)

### **Articolo 19 - Sospensione e dilazione dei termini**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Funzionario Responsabile del tributo, se previsto, o il Dirigente competente, può consentire, su richiesta motivata dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili di uguale importo, fino ad un massimo di 24, con scadenza l'ultimo giorno del mese e con applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di almeno due rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In assenza, l'Ufficio competente è altresì autorizzato a dar corso alle procedure per il recupero del credito.

2-bis. Qualora l'importo dovuto dal contribuente sia superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo oggetto della rateizzazione, comprensivo degli interessi, avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, come individuata nel provvedimento di rateazione, ovvero, ove possibile, mediante la cessione del quinto dello stipendio. Per essere considerata idonea la garanzia deve prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione e l'immediata operatività a semplice richiesta.”;

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.

### **Articolo 20 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo, con l'eccezione della tassa rifiuti per cui si applicano le norme di legge.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

### **Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, non si procede alla riscossione volontaria delle entrate tributarie ed a recupero coattivo delle entrate che, riferite al debitore, non superino singolarmente l'importo complessivo di euro 12,00 annue, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori



all'importo di euro 12,00 annue.

3. Il limite di cui al comma 1 e al comma 2 si intende comprensivo di eventuali addizionali e al netto di sanzioni, interessi ed altri accessori gravanti sul tributo.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

#### **Articolo 21-bis – Interessi applicabili ad accertamenti e rimborsi**

1. Alle somme dovute per l'accertamento ed il rimborso delle entrate tributarie comunali, si applica il tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui gli interessi diventano esigibili.

### **Titolo IV – SANZIONI**

#### **Articolo 22 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni**

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 74/20282 del 27 aprile 1998 i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

2. Al fine di favorire altresì gli adempimenti tardivi, ci si avvale della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per integrare quanto previsto in materia di ravvedimento operoso.

3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a due terzi nei casi di mancato o parziale pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza);

b) ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, diverse da quelle del punto a), anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza). Si può regolarizzare anche l'omessa denuncia.

3. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili, incertezza della normativa, ...).

#### **Articolo 23 - Cause di non punibilità**

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

### **Titolo V - NORME FINALI**

#### **Articolo 24 - Norme finali**

1. La presente versione del Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

4. Ai sensi dell'art.1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui agli artt. 21, commi 1 e 2 e 21-bis del presente Regolamento, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

5. Le disposizioni del presente regolamento possono trovare applicazione anche per le entrate di natura non tributaria, se non diversamente disciplinate, ed in quanto compatibili.

\*\*\*\*\*